



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

NR.557/PAS.4802.10089.D(21)

Roma, 26 MAR. 2010

OGGETTO : esposto ATGVI del 12 marzo 2010.

ALLA PREFETTURA – UTG DI

TORINO

Con riferimento all'esposto di cui all'oggetto, inviato tra gli altri anche a codesta Prefettura, ed alla precorsa corrispondenza concernente l'associazione ATGVI e le problematiche ad essa connesse, si prega di voler far conoscere l'attuale stato degli atti.

Con l'occasione si ribadisce che l'esercizio su base volontaria della attività di guardia venatoria da parte di privati non implica uno specifico obbligo di esposizione al rischio dell'incolumità personale degli stessi e, quindi, la necessità di portare le armi.

Fermo restando, pertanto, che non si può far discendere *per relationem* la necessità di portare armi ai fini della difesa personale dal solo esercizio delle funzioni di guardia giurata volontaria, si precisa che la valutazione delle istanze per ottenere la licenza per il porto d'arma per difesa personale di cui all'art.42 TULPS è demandata in via esclusiva al Prefetto il quale, **nella piena discrezionalità che la legge gli riconosce quale autorità provinciale di pubblica sicurezza**, decide se rilasciarla o meno.

Altresì il Prefetto, qualora proceda al rilascio della suddetta licenza, in accordo alla generale facoltà riconosciutagli dall'art.9 del TULPS – che espressamente prevede che *“oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”* – può legittimamente limitarne la portata al periodo di espletamento del servizio.